Sentenza n. 196/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37549/PC del registro di segreteria, proposto dal sig. **XX** (XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Falconieri (PEC: falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1 (Studio Avv. Teresa Sacco);

contro

- **I.N.P.S.** - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via Putignani n. 108 (domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Oggetto: riliquidazione trattamento di pensione.

Udite, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Caterina Di Palma, il difensore della parte ricorrente come da verbale in atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente agisce per l'accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione n. XX con decorrenza dal XX, in conseguenza del computo e della ricongiunzione dei contributi per i servizi svolti nei seguenti periodi, non considerati nella nota prot. n XX del XX dell'INPS di Lecce con cui gli è stata liquidata la pensione diretta ordinaria di anzianità con il sistema Misto a decorrere dal XX:

- dal XX al XX e dal XX al XX in virtù di domanda di computo;

- dal XX al XX, dal XX al XX, dal XX al XX, dal XX al XX, dal XX al XX, dal XX al XX, dal XX al XX, dal XX al XX, dal XX al XX, dal XX al XX, in virtù di domanda di ricongiunzione.

A tal fine premette di avere, prima di essere arruolato nella Polizia di Stato l'XX, prestato servizio presso altro l'Istituto Professionale per l'industria e l'Artigianato "*XX*", dal XX al XX e dal XX al XX, per il quale richiedeva il computo, giusta domanda presentata per il tramite della Questura di Brindisi datata XX, scuola da considerarsi all'epoca statale giusta attestazione dell'Istituto n. XX del XX, il quale certificava i periodi di servizio ivi svolti dal Sig. XX (prospetto A), le interruzioni di servizio (prospetto B) e dichiarava di avere operato le ritenute per contributive e assicurative dal XX. E prima ancora, di avere svolto altre attività private, nei periodi sopra indicati, richiedendone in data XX la ricongiunzione come attestate nell'estratto conto previdenziale del XX e del XX.

Una volta ottenuto il suddetto provvedimento di pensione, e nonostante

avesse richiesto per il tramite della Prefettura di Brindisi, ai sensi dell'art. 2 della legge 7/2/1979, nr. 29, la ricongiunzione del servizio prestato presso le ditte Private in qualità di operaio, cui l'Inps non dava seguito nemmeno a seguito di due solleciti inviati dalla stessa Amministrazione dell'interno, il ricorrente verificava che non erano stati riportati né i contributi relativi ai servizi per cui aveva presentato la domanda di computo né quelli relativi ai periodi per cui aveva presentato domanda di ricongiunzione.

Neppure a seguito di diffida inoltrata il XX dall'odierno ricorrente per il tramite dell'INCA CGIL l'INPS di Lecce provvedeva a riliquidare la prestazione pensionistica in parola.

Ragion per cui agisce davanti a questa Corte, chiedendo per l'effetto il conseguente pagamento delle somme arretrate a titolo di differenze tra quanto già versato dall'Istituto previdenziale e quanto dovuto ivi compresi i trattamenti accessori connessi, con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

In punto di diritto ritiene dovuto il computo dei servizi prestati presso in sopra indicato Istituto Professionale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 112 e 147 del D.P.R. 1092/73, in relazione ai quali aveva presentato domanda di computo in data XX, e quindi ben due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, XX.

Riguardo alla ricongiunzione dei contributi versati nel fondo pensione lavoratori dipendenti privati con quelli maturati nella cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato richiama l'istituto del

ricongiungimento previsto dall'articolo 1 della L. n. 29 del 7.2.1979.

In forza di detta normativa ritiene di avere diritto a che tutti i contributi versati nel fondo pensione lavoratori dipendenti privati fossero ricongiunti presso quelli maturati nella cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato così da ottenere la liquidazione di un trattamento pensionistico sulla base delle regole e con gli importi previsti dal fondo presso il quale la contribuzione viene ricongiunta.

2. Resiste l'INPS deducendo l'infondatezza dell'avverso ricorso, in quanto con il provvedimento n. XX del XX è stata lavorata la domanda di ricongiunzione onerosa presentata in data XX, ai sensi dell'art.2 L.29/1979, così come chiesto nel ricorso. E difatti nell'estratto contributivo dell'interessato sono stati inseriti i servizi scolastici reclamati perché utili "ex se":

dal XX – al XX

dal XX- al XX

dal XX- al XX

dal XX – al XX.

Servizi scolastici che sono visibili anche dal decreto di ricongiunzione allegato, e più precisamente, nella pagina 3 del foglio di calcolo relativo al contributo di ricongiunzione da pagare.

Allega poi l'Istituto che per poter rideterminare il trattamento di quiescenza con i periodi scolastici utili "ex se" e con i periodi ricongiunti è necessario che il Sig. XX accetti la ricongiunzione, e che in caso di rinuncia alla ricongiunzione onerosa la pensione sarà rideterminata in favore del ricorrente

con i soli servizi scolastici.

Conclude ritenendo che, allo stato, in mancanza dell'accettazione di controparte della ricongiunzione e del versamento del relativo onere, l'avverso ricorso non può trovare accoglimento.

3. In data XX parte ricorrente ha allegato copia dell'atto di accettazione, con richiesta di rateizzazione, del suddetto provvedimento di ricongiunzione, chiedendo nell'odierna udienza, di decidere la causa nel merito.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo di seguito trascritto, letto in udienza unitamente alle succinte ragioni del decidere.

Considerato in

DIRITTO

1. Pur essendo sopravvenuto il difetto di interesse in merito alla richiesta domanda di ricongiunzione dei sopra indicati periodi di ricongiunzione, domanda che l'INPS ha riscontrato solo pochi giorni prima dell'udienza odierna e a distanza di ben circa 13 anni dalle richieste dell'attuale pensionato, residua tuttavia l'interesse, come dichiarato in udienza e postulato nel ricorso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico conseguente a tale ricongiunzione e alla pertinente accettazione, formalizzata dal XX e rimessa in atti in data XX, provvedimento di riliquidazione da considerarsi quale bene della vita da ultimo anelato dal ricorrente.

2. In punto di diritto, si rammenta che la ricongiunzione ex lege 29/79 avviene dietro richiesta alla gestione previdenziale dei periodi contributivi da ricongiungere (commi da 4 a 6 dell'art. 5) e presuppone che l'interessato (comma 3), dopo la comunicazione dell'ammontare dell'onere a suo carico

nonché del prospetto delle possibili rateizzazioni, entro i sessanta giorni successivi provveda a versare la relativa somma, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, ovvero a presentare entro lo stesso termine domanda di rateazione, intendendosi in caso contrario la rinuncia alla domanda.

Non rileva al riguardo che il ricorrente non abbia ancora iniziato a pagare l'onere di ricongiunzione in quanto da un lato il ritardo nella definizione della pratica di ricongiunzione non è dipeso dal comportamento di questi, che anzi ha presentato le relative istanze ben antecedentemente al collocamento in congedo, bensì dall'INPS che ha impiegato, come accennato, circa 13 anni per l'emanazione del relativo provvedimento (tanto, a fronte del periodo legale di "… *centottanta giorni dalla data della domanda*" giusta l'art. 5, comma 3 della citata legge n. 29/79. D'altro canto, il debito da pagare potrà anche essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa (ex art. 2 legge citata), fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente, tenendo anche presente che "*non è possibile ritrattare la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi una volta intervenuto il provvedimento definitivo e si sia consolidata il capo al dipendente la situazione conseguente*" (C. Conti, IIA n. 175/2017).

Ne consegue, in definitiva, il diritto del XX alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico a partire dalla data del congedo, a seguito dell'accettazione della ricongiunzione solo di recente determinata dall'INPS a fronte di domande presentate nel 2011, ciò che in sostanza ha impedito al ricorrente di iniziare e/o completare il pagamento dell'onere di

ricongiunzione prima della maturazione del diritto a percepire il trattamento pensionistico.

Per l'effetto, spettano a quest'ultimo i ratei di pensione sì come rideterminata a partire dall'XX con gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio in epigrafe, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda:

- accoglie il ricorso, nei sensi in motivazione e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico a partire dalla data del congedo;

- riconosce gli accessori come specificato in motivazione.

- condanna la parte resistente a pagare per spese di lite al ricorrente la somma di € 800,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza in data 10 ottobre 2024.

Il giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in segreteria il 14/10/2024
L' Assistente Amministrativo
F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma